

Regolamento di attribuzione retributiva indennitaria di rischio radiologico

SOMMARIO

<i>Scopo del presente regolamento</i>	2
<i>Ambito di applicazione</i>	2
<i>Inquadramento normativo</i>	2
<i>Determinazione della effettiva situazione lavorativa di ciascun dipendente</i>	4
Caso generale.....	4
Caso specifico del personale operante in attività di radiologia interventistica	4
Classificazione ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e smi	4
<i>Modalità specifiche di assegnazione della indennità di rischio radiologico</i>	4
Personale classificato esposto di categoria A.....	5
Personale classificato esposto di categoria B operante in attività di radiologia interventistica in senso esteso	5
<i>Considerazioni finali</i>	5
<i>Appendice (A) – Scheda di destinazione lavorativa</i>	7
<i>Appendice (B) –</i>	10
SCHEDA CONOSCITIVA " A " PER LA VERIFICA ANNUALE DEL CARICO DI LAVORO INDIVIDUALE DEL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' COMPORTANTI RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI. (D. L.vo N.230/95 e s.m.). -	10
<i>Bibliografia</i>	14

Handwritten notes in blue ink: "Fondo" and "Maggiore"

SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di attribuzione dell'indennità di rischio disciplina la modalità con la quale il GOM BMM assegna ai dipendenti esposti al rischio da radiazioni ionizzanti la indennità contrattuale "indennità di rischio radiologico" ed il correlato "riposo biologico" come definiti dai correnti CC.NN.LL. del settore Sanità Pubblica.

Il presente documento istituisce una metodologia di attribuzione che potrà subire miglioramenti qualitativi nel corso del tempo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente del GOM BMM.

È escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento il personale di area radiologica (medici radiologi, radioterapisti e medici nucleari, tecnici sanitari di radiologia medica, fisici sanitari) ai quali il beneficio contrattuale viene assegnato come indennità professionale specifica e che quindi non richiede valutazione alcuna.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Per un corretto inquadramento normativo si riporta integralmente il testo della risposta fornita dalla Direzione Generale della Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ad un interpello specifico in data 2 luglio 2010

"L'art. 1 della L. n. 416/1968 prevedeva l'istituto dell'indennità di rischio radiologico esclusivamente "a favore dei tecnici di radiologia medica". Tale indennità, con D.P.R. n. 348/1983 e D.P.R. n. 270/1987, è stata riconosciuta "al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuità alla azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente". L'importo di tale indennità è stata poi fissata in lire 200.000 dall'art. 1, comma 2, della L. n. 460/1988.

La Corte costituzionale, con sentenza del 20 luglio 1992 n. 343, ha inteso la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della L. n. 460/1988 nel senso che l'indennità piena deve riconoscersi "anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia". Tale norma, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale, ha inteso differenziare il personale sottoposto con continuità al rischio da quello esposto in modo discontinuo, a rotazione o temporaneo, rendendo necessario un nuovo accertamento della commissione di cui all'art. 58, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987.

È, dunque, riconosciuto, su un piano generale ed astratto, che al personale estraneo alla struttura di radiologia che, per le mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive, compete la medesima indennità prevista per il personale di radiologia.

L'art. 120, comma 5, del D.P.R. n. 384/1990 - relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale del comparto sanità e con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1988 - ha ulteriormente

Al *19/08* *S* *dr* *Am*

e meglio definito i criteri per accertare la "continuità" o la "occasionalità" dell'esposizione stabilendo, in particolare, che occorre tener conto:

- della "frequenza" delle presenze in zone controllate e del "tempo" di effettiva esposizione, al fine d'accertare il "grado di assorbimento";

- del "livello del conseguente assorbimento" stabilito "in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili d'esposizione".

Ai sensi delle successive leggi intervenute sulla materia, ai fini della corresponsione dell'indennità in misura piena, l'unica diversità che residua nei rapporti tra il personale di radiologia ed il personale diverso che è concretamente esposto in maniera continua e permanente al rischio è costituita dunque dal regime probatorio. Mentre per il primo è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l'ordinamento collega una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio, per il secondo è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione), ad opera della citata commissione di cui all'art. 58, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987. "

Va anche precisato che recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione (sezione civile) [1] [2] hanno chiarito che, alla luce delle modifiche intervenute nel corso degli anni, il disposto della Corte Costituzionale vada interpretato nel senso che "rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia" debba essere inteso come riferito al personale esposto di categoria A o che svolga continuativamente la propria attività in zona controllata, e ribaltato l'onere della prova sul lavoratore che, ritenendo di non aver visto riconosciuto un proprio diritto, voglia agire in sede giudiziaria (Cassazione, sezione civile, sentenze 17116/2015 e 17773/2016): "In tal modo, la legge ha posto una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata e l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta, individuata con riferimento al personale qualificato in categoria A, e quindi tra le caratteristiche oggettive e le ripercussioni soggettive della prestazione nociva che, in considerazione dell'unicità dei valori considerati, dovrebbero negli effetti essere convergenti. Il sanitario che agisca per ottenere l'indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo ricorrente può quindi dedurre (ed ha l'onere di dimostrare) la sussistenza dell'uno o dell'altro aspetto della medesima situazione." Tuttavia va osservato che in mancanza di una sentenza delle Sezioni Unite queste decisioni, pur costituendo un indubbio riferimento, non possono essere considerate come precedenti vincolanti.

È chiaro da quanto esposto come l'attribuzione della indennità di rischio radiologico al personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti debba basarsi su una procedura chiara, non ambigua, riferita a basi di letteratura indiscutibili e non contestabile dal punto di vista metodologico.

È altresì necessario che la scelta della attribuzione del beneficio si basi su dati occupazionali oggettivi, dettagliati e conformi per quanto possibile alla specifica situazione lavorativa di ciascun lavoratore.

La Commissione Rischio Radiologico del GOM BMM ha quindi ritenuto necessaria la adozione di una procedura che si muova in tale direzione.

È naturalmente escluso dalla presente procedura il personale medico radiologo, nucleare, radioterapista e tecnico sanitario di radiologia medica, e di fisica sanitaria in quanto a queste



categorie il beneficio viene attribuito "ope legis" sotto forma di indennità professionale specifica prevista dal vigente contratto di lavoro.

DETERMINAZIONE DELLA EFFETTIVA SITUAZIONE LAVORATIVA DI CIASCUN DIPENDENTE

Caso generale

In linea generale, in particolare per quanto riguarda la valutazione della condizione di lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti, viene effettuata, in sede di inizio attività con esposizione a radiazioni ionizzanti, sulla base della scheda di destinazione lavorativa, conforme al modello allegato, in appendice. Per ogni scheda è richiesta la controfirma del Medico Dirigente della struttura di assegnazione, al quale compete in via funzionale l'assegnazione di particolari incarichi, con esplicito riferimento alla necessità di presenza in sala in condizioni di fascio acceso.

Caso specifico del personale operante in attività di radiologia interventistica

Per il personale operante in radiologia interventistica in senso esteso (senza pretesa di esaustività radiologi interventisti, emodinamisti, cardiologi, urologi, infermieri di sala, chirurghi vascolari, ortopedici, neurochirurghi), a partire dalla data di adozione del presente regolamento, la registrazione delle effettive presenze in sala in condizioni di fascio acceso (tempo di esposizione normalizzato alla distanza di un metro dal paziente) viene attestata dal Responsabile della U.O. di appartenenza con le schede di destinazione lavorativa (app.A) e con le schede conoscitive A e B (app.B) fino all'attivazione di sistemi di registrazione informatica dei dati di effettiva emissione (tempi scopia, mA medi e kV).

Classificazione ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e smi

Sulla base dei dati comunicati e di ogni altra informazione disponibile l'Esperto Qualificato procede alla classificazione del personale ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., dando il via alla conseguente procedura (Istituzione del documento sanitario e idoneità fisica da parte del medico competente/autorizzato – consegna del dosimetro se necessario e istituzione della scheda dosimetria da parte dell'EQ). Si sottolinea che la classificazione del personale, in quanto atto di delibera personale ed autonoma dell'Esperto Qualificato sotto la propria responsabilità, non coincide con l'assegnazione del beneficio contrattuale, che viene concessa dalla Commissione Rischio aziendale. Ovviamente il personale non esposto è automaticamente escluso dalla possibilità di usufruire del beneficio stesso.

MODALITÀ SPECIFICHE DI ASSEGNAZIONE DELLA INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

Sulla base degli atti trasmessi alla Commissione dall'Esperto Qualificato, in particolare della scheda di destinazione lavorativa e della relativa classificazione, e, nel caso delle attività di radiologia interventistica in senso esteso, la Commissione concede/revoca l'assegnazione della indennità di rischio radiologico e del relativo congedo aggiuntivo. Si distinguono i seguenti casi:



Personale classificato esposto di categoria A

Tale personale è per definizione suscettibile del superamento del limite annuo di 6 mSv di dose efficace o di uno qualsiasi dei limiti pertinenti per organi specifici: viene assegnata l'indennità senza ulteriore valutazione, in accordo con le sentenze della Suprema Corte citate [1,2] e gli orientamenti ARAN [4].

Personale classificato esposto di categoria B operante in attività di radiologia interventistica in senso esteso

Nel caso di lavoratori operanti in attività di radiologia interventistica NON classificati in categoria A la Commissione, ritiene di dover assegnare l'indennità ai lavoratori la cui stima di **dose efficace annua sia uguale o maggiore a 5.4 mSv/anno**. La scelta di tale valore, corrisponde ad una soglia inferiore al 10% del limite di dose efficace per il personale classificato di Cat. A ai sensi del D.lgs. 230/95 e s.m.i.,

CONSIDERAZIONI FINALI

La Commissione ritiene infine necessario precisare quanto segue riguardo alla cessazione o all'attivazione dal beneficio contrattuale:

- 1) Stante la periodicità trimestrale delle riunioni della Commissione, è possibile che si verifichino, variazioni che comportino:
 - a) la cessazione del diritto alla indennità e che, se non gestite tempestivamente, potrebbero portare alla necessità di recuperi economici e/o di giorni di riposo biologico goduti e non dovuti;
 - b) nuovi inserimenti di lavoratori in attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti
 - c) una variazione dei carichi di lavoro che implicano una riclassificazione.
- 2) Nel caso in cui la variazione comporti la cessazione dell'attività con radiazioni ionizzanti, il beneficio verrà terminato su semplice comunicazione del Presidente della Commissione Rischio Radiologico alla UOC Gestione del Personale, senza necessità di successiva ratifica;
- 3) Nel caso in cui non vi sia cessazione, ma variazione di attività con radiazioni ionizzanti con conseguente emissione di nuova scheda di destinazione lavorativa, o di nuovi inserimenti di lavoratori in attività comportanti impiego di radiazioni ionizzanti la decisione sul mantenimento, sulla sospensione o sulla concessione della indennità deve viceversa essere assunta collegialmente dalla Commissione.

Si precisa che, stante il disposto del D.Lgs. 26 marzo 2011 n° 151, articoli 7 ed 8 ed allegato A, che il personale di sesso femminile perde l'idoneità specifica al lavoro con radiazioni ionizzanti, e quindi il diritto alla indennità, a partire dal momento della comunicazione del proprio stato di

gravidanza fino al compimento del settimo mese di vita del figlio/a. La Commissione, non titolata per ovvi motivi di privacy a conoscere lo stato di gravidanza delle dipendenti, demanda quindi alla UOC Formazione e Gestione Risorse Umane la sospensione immediata del beneficio dal momento della comunicazione dello stesso. Qualora la dipendente al rientro venga adibita alla stessa attività lavorativa (comunque non prima del settimo mese di vita del figlio/a) riacquisisce il diritto alla indennità senza necessità di ulteriori passaggi presso la Commissione. In caso di variazione di destinazione lavorativa si ricade nelle previsioni di cui ai punti precedenti.

Tali modifiche al vigente regolamento vengono apportate a maggior tutela del personale coinvolto e non modificano in alcun modo i criteri di assegnazione della indennità.

La Commissione ritiene infine congrua, fatti salvi eventi eccezionali, la propria convocazione con periodicità trimestrale.

A partire dalla data di adozione del presente regolamento la scheda di destinazione lavorativa adottata viene riportata in appendice (A)

In appendice (B) vengono riportati modelli di schede conoscitive di tipo A e B che devono essere inviate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a consuntivo delle prestazioni del singolo lavoratore e della U.O. di appartenenza per la verifica della persistenza dei requisiti di attribuzione delle indennità accessorie.

Handwritten signatures in blue ink:

- Top right: *F. un. 10/10*
- Middle right: *Roberto*
- Below Roberto: *[Signature]*
- Below that: *[Signature]*
- Bottom left: *[Signature]*
- Bottom center: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*

Attività soggetta a rischio da radiazioni ionizzanti
Inserimento sorveglianza fisica e sanitaria

Dati del lavoratore

Cognome _____ **Nome** _____

Nato a _____ **il** _____

Recapito (indirizzo completo) _____

Codice fiscale _____

Qualifica _____

Sede _____

Roberto Fusillo

La presente scheda deve essere inviata via lapisweb:

- Direzione Sanitaria Presidio
- Esperto Qualificato c/o U.O.C. Fisica Sanitaria
- Ufficio Radioprotezione

lh

Roberto

par

Roberto

Fusillo

Da compilare a cura del Responsabile dell'U.O.

Sede----- Reparto-----

Si comunica che il Sig.con la qualifica di-----

a decorrere dal -----(data presunta) inizierà a svolgere attività soggetta a rischio da radiazioni ionizzanti presso la predetta sede.

(Attenzione: tale data non potrà comunque essere precedente all'effettivo conseguimento dell'idoneità a svolgere l'attività a rischio. L'idoneità verrà rilasciata dal Medico Autorizzato/Competente a seguito dell'espletamento della visita preventiva)

Si comunica inoltre che l'interessato sarà destinato a svolgere attività comportante esposizione a radiazioni ionizzanti per:

- Attività assistenziali Motivi di studio
- Altro(specificare)-----

Ambienti ove si effettuerà attività comportante esposizione a radiazioni ionizzanti:

- Diagnostiche radiologiche convenzionali Diagnostiche radiologiche interventistiche
- Radioterapia Medicina Nucleare
- Sale operatorie tradizionali Sale operatorie di
- Altro(specificare)

Frequenza con cui verrà svolta l'attività di cui sopra:

- Giornaliera Saltuaria Periodica

per un tempo complessivo valutabile in ore -----

- Mensili Settimanali

Indicare la necessità che il dipendente svolga servizio in sala in condizioni di fascio acceso Si No

Sorgenti di radiazioni:

- Apparecchiature radiologiche Sorgenti radioattive non sigillate
- Sorgenti radioattive sigillate contenute/non contenute in apparecchi

Eventuali altri fattori di rischio concomitanti-----

Data e luogo

Il Responsabile U.O.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Vertical handwritten signature and initials on the right margin]

Da compilare a cura del lavoratore

Il sottoscritto----- comunica di aver preso visione di quanto indicato nella scheda di destinazione lavorativa e dichiara
di aver svolto di non aver svolto
attività pregresse con radiazioni ionizzanti.

(**Attenzione:** nel caso in cui l'interessato abbia svolto tali attività, il D. L.vo 26.5.2000, n. 241, prevede quale obbligo del lavoratore di fornire all' Esperto Qualificato le informazioni relative alle dosi precedentemente ricevute. Inoltre, si richiede di produrre anche il giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Autorizzato in occasione della visita medica conclusiva relativa alla precedente attività.)

Altre attività esponenti contemporaneamente al rischio da radiazioni ionizzanti:

Informativa relativa agli obblighi previsti per il personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i)

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 68 del D.L.vo 230/95, i lavoratori sono tenuti:

- ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- ad usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- a non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- a non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
- a sottoporsi alla sorveglianza medica (**visita preventiva** atta a rilasciare l'idoneità allo svolgimento delle attività a rischio, **visite periodiche e straordinarie** e **visita conclusiva** da effettuare prima della cessazione dell'attività);
- qualora svolgano per più datori di lavoro, attività soggette a rischio da radiazioni ionizzanti, a rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte al fine di garantire il rispetto dei limiti di dose previsti dalla norma. Analoga dichiarazione va resa per eventuali attività pregresse;
- qualora siano esterni, ad esibire il libretto personale di radioprotezione all' esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per cui sono stati chiamati;
- a trasmettere informazioni relative alle eventuali dosi ricevute in precedenza (art. 68bis del D.L.vo 241/2000)

Per le lavoratrici madri è fatto obbligo di notificare immediatamente al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato.

Tutte le comunicazioni relative alla sorveglianza sanitaria saranno notificate presso la sede di servizio del lavoratore.

Nel dichiarare di aver preso visione degli obblighi previsti, il sottoscritto si impegna al loro rispetto

Luogo e data

Il Lavoratore

DISTANZA DALLA SORGENTE RADIOLOGICA

- 1 minore di 50 cm
- 2 compresa tra 50 cm e 1m
- 3 compresa tra 1m e 1,5m
- 4 compresa tra 1,5 m e 2 m
- 5 maggiore di 2 m

Note riservate al Responsabile dell' attività:

DATA _____

Firma del Responsabile

Firma del lavoratore

[Handwritten signatures in blue ink]

llh Ab rbe [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

SCHEDA CONOSCITIVA "B" PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE OVE SUSSISTE RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI DI CUI AL D.Lvo N.230/95 e s.m.i.

- ANGIOGRAFIA, EMODINAMICA, ORTOPEDIA., CHIRURGIA, NEUROCHIRURG., GASTROENTER.,UROLOGIA, CHIR. VASCOLARE ETC.....

U.O./ SERVIZIO/ DIVISIONE _____ RESPONSABILE _____

SALA _____

APPARECCHIO _____

GRAFIA Tipo di esame	N°. esami/anno	kV medi	mAs medi	programma fotogrammi /sec.	N°. proiezioni	N°. operatori presenti in sala


SCOPIA Tipo di esame (i più comuni)	N°. esami/anno	kV medi	mA medi	Tempi medi (minuti)	N°. operatori presenti in sala

Amallo
De Gennaro
R

B

lh *lo* *lbe* *gr* *Arceci*

Orientazione del tubo radiologico: Rispetto ad un esame "tipo" indicare l'orientazione (in Gradi) che viene normalmente utilizzata e la relativa percentuale di utilizzo rispetto al tempo totale di erogazione del fascio radiante.



Note riservate al Responsabile dell' attività:

Data _____

Il Responsabile

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Top right: *F. M. d'Amico*
- Middle right: *Colombo*
- Below middle right: *R*
- Bottom right: *S*
- Bottom center: *Dr*
- Bottom center: *R*
- Bottom right: *Mag*
- Bottom right: *Stella*

BIBLIOGRAFIA

- 1) Cassazione Civile, sez. Lavoro, Sentenza 17116, 2015.
- 2) Cassazione Civile, sez. Lavoro, Sentenza 17773, 2016.
- 3) ARAN2015, «<https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-iv-medica-e-veterinaria/7071-area-iv-indennita-di-rischio-radiologico/6143-san204orientamenti-applicativi.html>,» 2015. [Online].
- 4) Comunità Europea, Direttiva 59/2013, 2013.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

lh PD oher Hill

14